



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE<sup>1</sup>

L'anno 2011, il giorno 26 del mese di ottobre

TRA

il Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito denominato "Dipartimento"), C.F. 80188230587 con sede in Roma, Via della Mercede n. 9, rappresentato da Francesca Gagliarducci, direttore generale dell'Ufficio I "Interventi per la conciliazione, comunicazione e gestione", giusta delega del Capo del Dipartimento

E

la Provincia Autonoma di Trento (di seguito denominata "Provincia"), C.F. 00337460224, con sede in Trento, Via Gilli 4 – Centro nord tre, rappresentata da Luciano Malfer, in qualità di direttore dell'Agenzia Provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili di seguito denominati anche, collettivamente, "Parti"

### PREMESSO

- che il tema della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia rappresenta una delle priorità su cui l'Unione Europea ha invitato gli Stati membri ad intervenire, al fine di sostenere la strategia comune per la piena occupazione, attraverso la rimozione delle barriere che ostacolano, in particolare, l'occupazione femminile;
- che la Provincia Autonoma di Trento, a seguito dell'approvazione, in data 10 luglio 2009, del *Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità*, ha lanciato il modello del "Distretto Famiglia", orientato a coinvolgere tutti gli attori pubblici e privati nell'obiettivo di realizzare un territorio accogliente e attrattivo per le famiglie;
- che, i diversi assi costitutivi del "Distretto Famiglia", la Provincia Autonoma di Trento, con la deliberazione n. 1364 dell'11 giugno 2010, ha approvato le linee guida standard "Family Audit", strumento per la certificazione, su base volontaria, dei percorsi programmati ed attuati dalle organizzazioni pubbliche e private per rispondere alle esigenze di conciliazione dei propri dipendenti;
- che, in data 8 novembre 2010, il Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia e il Presidente della Provincia hanno siglato un Protocollo di Intesa per la promozione a livello

---

<sup>1</sup> Il presente accordo modifica l'accordo sottoscritto dalle Parti in data 24 dicembre 2010.

nazionale del “*Family Audit*”, sulla base del comune interesse alla diffusione della cultura della conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa all’interno dei luoghi di lavoro;

- che nell’ambito di tale protocollo le Parti si impegnano a collaborare per l’individuazione delle condizioni e dei presupposti necessari alla sperimentazione su scala nazionale dello standard “*Family Audit*”;
- che è necessario disciplinare le modalità di realizzazione e gli aspetti finanziari della predetta collaborazione;
- che il finanziamento della collaborazione tra le Parti grava, per quanto riguarda la quota a carico del Dipartimento per le politiche della famiglia, sugli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia destinati alla realizzazione di interventi statali;
- che l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, possano concludere tra loro accordi per i quali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 11 della medesima legge;
- che l’articolo 2, comma 1, del Protocollo d’Intesa prevede la costituzione di una cabina di regia, tra i cui compiti rientra la predisposizione di uno schema di accordo tra amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- che con le note del 23 novembre 2010, prot. n. DIPOFAM 4474 P-2.56.4.5, e del 30 novembre 2010, prot. n. 381652/23-2010-119/P315, sono stati designati i componenti della cabina di regia in rappresentanza, rispettivamente, del Dipartimento e della Provincia;
- che in data 1 dicembre 2010 la cabina di regia ha approvato i contenuti del presente accordo;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente accordo disciplina la collaborazione tra il Dipartimento e la Provincia, finalizzata a rendere effettiva la sperimentazione su scala nazionale dello standard “*Family Audit*”.
2. La sperimentazione prevede il coinvolgimento massimo di cinque Regioni e di complessive cinquanta organizzazioni.

### **Articolo 2**

#### **Obblighi delle parti**

1. Il Dipartimento si impegna a sostenere la sperimentazione dello standard “*Family Audit*” in ambito nazionale, garantendo:
  - a) la partecipazione di propri qualificati rappresentanti al comitato di indirizzo di cui all’art. 3;

- b) il supporto operativo e la segreteria tecnica della cabina di regia e del comitato di indirizzo di cui all'art. 3;
  - c) la predisposizione di un avviso per l'avvio della sperimentazione, su base volontaria, nelle Regioni che intendano aderire all'iniziativa e per il coinvolgimento di organizzazioni pubbliche e private aventi sede in regioni diverse da quelle aderenti alla sperimentazione
  - d) la collaborazione con la Provincia per la redazione del progetto operativo;
  - e) la compartecipazione alle spese per la realizzazione del progetto operativo, per la formazione e l'accreditamento dei consulenti e dei valutatori nonché per l'implementazione della *piattaforma informatica* per la gestione documentale dell'Audit;
  - f) la realizzazione di attività promozionali per la diffusione dell'iniziativa e dei suoi risultati.
2. La Provincia si impegna a promuovere il processo di trasferimento dello standard "*Family Audit*" in ambito nazionale, garantendo:
- a) la partecipazione di propri qualificati rappresentanti al comitato di indirizzo di cui all'art. 3;
  - b) la collaborazione con il Dipartimento alla predisposizione di un avviso per l'avvio della sperimentazione, su base volontaria, nelle Regioni che intendano aderire all'iniziativa e per il coinvolgimento di organizzazioni pubbliche e private aventi sede in regioni diverse da quelle aderenti alla sperimentazione;
  - c) la messa a disposizione di qualificato personale per la redazione e gestione del progetto operativo;
  - d) la messa a disposizione di risorse strumentali e professionali qualificate per garantire lo sviluppo della *piattaforma informatica* per la gestione documentale dell'Audit, nonché l'organizzazione e la gestione di idoneo percorso di formazione e di accreditamento dei consulenti e dei valutatori;
  - e) la collaborazione sotto il profilo organizzativo con il Dipartimento alla realizzazione di attività promozionali per la diffusione dell'iniziativa e dei suoi risultati;
  - f) il rilascio della licenza alle Regioni che concludano positivamente la sperimentazione;
  - g) l'attivazione di servizi innovativi ICT per garantire un'efficace informazione sulle misure attuate dalle organizzazioni certificate "*Family Audit*" nonché per la rilevazione del livello di soddisfazione dei lavoratori coinvolti nella sperimentazione.

### **Articolo 3**

#### **Comitato di indirizzo**

1. Ai fini della supervisione e del monitoraggio della sperimentazione, nell'ottica di un continuo miglioramento del processo, presso il Dipartimento è costituito un Comitato di indirizzo di cui fanno parte, di diritto, i membri della cabina di regia ed un rappresentante designato da ciascuna delle Regioni aderenti alla sperimentazione.
2. La partecipazione al Comitato di indirizzo non dà diritto a compenso. Il rimborso delle eventuali spese di missione in favore dei componenti fuori sede è a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

## Articolo 4

### Avviso alle Regioni

1. L'avviso prevede:
  - a) le finalità ed i contenuti della sperimentazione;
  - b) i termini per la presentazione delle candidature;
  - c) l'impegno delle Regioni che intendono aderire alla sperimentazione a:
    - attivare le risorse strumentali ed organizzative finalizzate all'implementazione dello standard;
    - selezionare 10 persone da avviare alla formazione come consulenti;
    - selezionare 3 persone da avviare alla formazione come valutatori;
    - selezionare 10 organizzazioni come gruppo pilota della sperimentazione;
    - partecipare, a proprie spese, al Comitato di indirizzo con un qualificato rappresentante;
    - soddisfare i requisiti per l'utilizzo della piattaforma informatica e ad utilizzarla;
    - osservare la tempistica prevista dalla sperimentazione;
    - attivare le verifiche periodiche dell'organismo di auditing esterno;
  - d) i criteri per la selezione delle candidature delle organizzazioni e delle figure da avviare alla formazione come consulenti e valutatori;
  - e) le modalità di compartecipazione organizzativa e finanziaria delle Regioni alla sperimentazione;
  - f) che al termine della sperimentazione, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste (nel Progetto operativo), le Regioni diventino titolari della licenza.
  
2. L' avviso è approvato dalla Cabina di Regia.

## Articolo 5

### Progetto operativo

1. Il progetto operativo illustra:
    - a) la struttura di *governance* del sistema di certificazione dello standard *Family Audit*;
    - b) le modalità e i contenuti inerenti la formazione dei consulenti e dei valutatori, selezionati dalle Regioni aderenti;
    - c) le modalità e le condizioni per il rilascio della licenza alle Regioni aderenti alla sperimentazione;
  - c bis) le modalità di coinvolgimento di organizzazioni pubbliche e private aventi sede in regioni diverse da quelle aderenti alla sperimentazione;
  - d) le specifiche per l'implementazione della piattaforma informatica per la gestione documentale dell'Audit;
  - e) le specifiche per l'implementazione dei servizi ICT per garantire un'efficace informazione sulle misure attuate dalle organizzazioni certificate "*Family Audit*" nonché sulla valutazione della soddisfazione dei lavoratori coinvolti nella sperimentazione;
  - f) le modalità per effettuare il monitoraggio della sperimentazione da parte del Comitato di indirizzo e da parte dell'organismo di auditing esterno;
  - g) il budget dei costi connessi all'attuazione della sperimentazione.
- 
2. Il progetto operativo è redatto dalla Provincia e approvato dalla Cabina di Regia.

## **Articolo 6**

### **Finanziamento**

1. Le Parti prendono atto che il costo complessivo del progetto è pari a 1.3000.000 euro.
2. Per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 1 le Parti partecipano finanziariamente per un importo complessivo massimo di 780.000 euro, di cui 700.000 euro a carico del Dipartimento, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, e 80.000 euro a carico della Provincia relative a spese del personale e del sistema informatico provinciale, a cui si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati nel bilancio provinciale.
3. Le Regioni, le imprese e le figure professionali che aderiscono alla sperimentazione partecipano ai costi di cui al comma 1 per la parte non coperta dalle risorse indicate al comma 2.

## **Articolo 7**

### **Modalità e termini di erogazione del finanziamento**

1. Il Dipartimento eroga la quota di finanziamento a proprio carico alla Provincia, che potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di un proprio ente strumentale.
2. Una prima quota del finanziamento viene erogata dal Dipartimento nella misura del 30% a seguito dell'approvazione del progetto operativo da parte della Cabina di regia.
3. Ai fini della liquidazione della quota residua del finanziamento, la Provincia trasmette trimestralmente alla Cabina di regia specifiche relazioni sull'attività svolta in attuazione del progetto operativo e del relativo budget, corredate da un rendiconto documentato delle spese sostenute.
4. Il Dipartimento, acquisito il parere positivo della Cabina di regia in merito alla conformità della rendicontazione di cui al comma 3 rispetto al progetto operativo e al relativo budget, provvede alla liquidazione delle spese a proprio carico.

## **Articolo 8**

### **Efficacia e durata**

1. Il presente accordo è efficace a decorrere dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte dei competenti organi di controllo e ha una durata corrispondente a quella del Protocollo di Intesa, siglato in data 8 novembre 2010; tale durata viene prolungata di ulteriori diciotto mesi, così come espresso per iscritto da entrambe le Parti in virtù di quanto previsto dal Protocollo di Intesa all'art. 4.
2. Per quanto sopra espresso la scadenza della sperimentazione viene stabilita con data 8 maggio 2015.

## **Articolo 9**

### **Domicilio legale**

1. Per qualsiasi comunicazione inerente il presente accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe.

## Articolo 10

### Risoluzione controversie


1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 11 comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Roma, addì 12.10 OTT. 2011

Per il Dipartimento per le politiche della famiglia  
IL CAPO DELL'UFFICIO I  
(dott.ssa Francesca Gagliarducci)

  
.....

Per la Provincia Autonoma di Trento  
IL DIRIGENTE GENERALE  
Agenzia Provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili  
(dott. Luciano Malfer)

  
.....